

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai pesi e ad alcune altre caratteristiche tecniche (escluse le dimensioni) dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, stabilire per i pesi e le altre caratteristiche di taluni veicoli delle norme unanime che consentano loro di circolare in ciascuno Stato membro;

considerando che la fissazione di limiti massimi di peso per i veicoli consentirà anche lo sviluppo di un mercato più omogeneo per gli automezzi pesanti;

considerando che è opportuno che gli autoveicoli ai quali deve essere consentita la libera circolazione nella Comunità si conformino alle più recenti norme comunitarie in materia di rumore, di gas di scarico, di dispositivi di sterzo e di freno;

considerando che le esigenze in materia di sicurezza, ovvero di protezione dell'infrastruttura o dell'ambiente, possono imporre agli Stati membri di escludere gli autoveicoli più pesanti da determinate strade

o infrastrutture o di limitare a determinati veicoli il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai pesi e a talune altre caratteristiche (escluse le dimensioni) dei veicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci di cui all'allegato I. Detti veicoli sono destinati a circolare su strada e hanno almeno 4 ruote, un peso massimo a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate ed una velocità di progetto superiore a 25 km orari.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva,

- per «veicolo combinato» si intende un autoveicolo rigido attaccato ad un rimorchio con barra di trazione o un autoarticolato composto da una motrice e da un semirimorchio,
- per «autoveicolo» si intende o un autoveicolo rigido o una motrice per un autoarticolato.

Articolo 3

Gli Stati membri non rifiutano né proibiscono la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di veicoli per motivi riguardanti le

caratteristiche considerate nella presente direttiva e negli allegati se i veicoli posseggono i requisiti in essi specificati.

Articolo 4

1. Per conformarsi alla presente direttiva:
 - a) i veicoli devono essere muniti, in una parte facilmente accessibile, di una targa nella quale siano indicati:
 - (i) il peso a vuoto del veicolo,
 - (ii) il peso massimo autorizzato del veicolo,
 - (iii) il carico massimo per ciascun asse del veicolo,
 - (iv) un contrassegno attestante la conformità del veicolo alla presente direttiva,
 - (v) unicamente per gli autoveicoli, il peso massimo del complesso qualora esso sia superiore al peso massimo autorizzato di cui al punto (II);
 - b) il peso autorizzato, il carico massimo per ciascun asse e il peso massimo del complesso indicati sulla targa non devono superare i limiti precisati negli allegati I e II.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotterà anteriormente al 1° gennaio 1980 apposite misure sulla forma della targa di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. I veicoli in circolazione devono essere considerati conformi alla presente direttiva qualora:
 - a) il peso complessivo a pieno carico del veicolo non superi il peso massimo autorizzato, indicato nella targa;
 - b) il peso complessivo a pieno carico di un veicolo combinato non superi i limiti stabiliti nell'allegato I;
 - c) il carico per asse non superi di oltre il 5 % il valore indicato nella targa;
 - d) il carico dell'asse motore o degli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non sia inferiore al 20 % del peso complessivo a pieno carico dell'autoveicolo o del veicolo combinato;

- e) la distanza tra i centri dell'asse posteriore dell'autoveicolo e l'asse anteriore di un rimorchio e di un semirimorchio non sia inferiore a 3 metri.

2. Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può fissare i coefficienti di cui al paragrafo 1, lettera d), fino al 25 % per i veicoli in circolazione nel suo territorio.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire che ogni veicolo, munito della targa di cui all'articolo 4, sia conforme alle disposizioni tecniche delle direttive comunitarie sull'omologazione elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Previa consultazione della Commissione sul carattere generale delle misure proposte, gli Stati membri possono:

- a) derogare all'articolo 3 nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose,
- b) escludere i veicoli conformi alla presente direttiva da determinate strade o infrastrutture per motivi di sicurezza, ovvero di protezione dell'infrastruttura o dell'ambiente. Tali misure si applicano a tutti i veicoli aventi lo stesso peso o altre caratteristiche.

Articolo 8

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di 18 mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PESI MASSIMI DI VEICOLI E DI VEICOLI COMBINATI

1. Peso massimo autorizzato per il veicolo (PMA)

1.1. *Veicoli isolati*

— veicoli a 3 assi	24 t
— veicoli a 4 assi (2 assi sterzanti)	30 t

1.2. *Veicoli facenti parte di un «complesso»*

— veicolo a motore a 2 assi	17 t
— veicolo a motore a 3 assi	24 t
— rimorchio a 2 assi	18 t
— rimorchio a 3 assi	24 t
— semirimorchio (carico degli assi):	
— a 2 assi	18 t
— a 3 assi	24 t

1.3. *Complessi*

— veicolo a motore a 2 assi più rimorchio o semirimorchio:	
— a 2 assi	35 t
— a 3 assi	40 t
— veicolo a motore a 3 assi più rimorchio o semirimorchio:	
— a 2 assi	42 t
— a 3 assi	44 t

2. **Peso massimo del complesso**

Il peso massimo indicato sulla targa di un autoveicolo adibito al traino di un rimorchio o di un semirimorchio è determinato dalle competenti autorità degli Stati membri, previa consultazione del costruttore e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti quali il sistema di frenaggio, la stabilità e la potenza disponibile.

Il peso massimo del complesso in tonnellate non deve superare un quinto della potenza disponibile del motore misurata in kilowatt.

3. **Peso massimo tecnicamente ammissibile**

Qualora il veicolo non sia costruito per trasportare il peso massimo autorizzato di cui al capitolo 1 del presente allegato, o qualora la distanza interasse sia tale da poter causare un sovraccarico dei punti, il peso massimo autorizzato, indicato nella targa di cui all'articolo 4, viene conseguentemente ridotto.

ALLEGATO II

DISTANZE ASSIALI E CARICO MASSIMO PER ASSE

1. Il carico massimo del solo asse sterzante di un veicolo combinato non deve superare 11 t.
2. Il carico massimo di ogni altro singolo asse non deve superare 10 t.
3. Qualora la distanza assiale sia inferiore a 2 m, la somma dei carichi massimi di 1 asse tandem non deve superare 18 t.
4. La somma dei carichi di un asse tridem non deve superare 24 t.
5. La distanza assiale massima di un asse tridem non deve superare 2,8 m.
6. Le competenti autorità degli Stati membri possono fissare limiti inferiori per il carico degli assi sterzanti o di quelli muniti di pneumatici singoli o maxi, o per altri assi qualora il veicolo non sia idoneo a sostenere il carico massimo per asse previsto.

ALLEGATO III

Legislazione relativa all'approvazione comunitaria alla quale i veicoli nuovi e in servizio, autorizzati dalla presente direttiva, devono conformarsi

1. LIVELLO SONORO

Il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore:

Direttiva	Referenza
Direttiva 70/157/CEE del Consiglio	GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16
Direttiva 73/350/CEE della Commissione	GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 33
Direttiva 77/212/CEE del Consiglio	GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 33

2. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- a) Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore:

Direttiva	Referenza
Direttiva 70/220/CEE del Consiglio	GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23
Direttiva 74/290/CEE del Consiglio	GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61
Direttiva 77/102/CEE della Commissione	GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32
Direttiva 78/665/CEE della Commissione	GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48

- b) Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli:

Direttiva	Referenza
Direttiva 72/306/CEE del Consiglio	GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1
Corrigenda	GU n. L 215 del 6. 8. 1974, pag. 20

3. FRENATURA

Dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Direttiva	Referenza
Direttiva 71/320/CEE del Consiglio	GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37
Direttiva 74/132/CEE della Commissione	GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 7
Direttiva 75/524/CEE della Commissione	GU n. L 236 dell' 8. 9. 1975, pag. 3

4. DISPOSITIVI DI STERZO

Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Direttiva	Referenza
Direttiva 70/311/CEE del Consiglio	GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10